

N. 4508/13 R.G.

SENT. 1134/14
RG. 4508/13
CRON 6060/14
REP. 1390



TRIBUNALE DI VELLETRI

verbale di udienza

All'udienza del 12.05.14 davanti al giudice istruttore dott.ssa Eleonora Reggiani compare per gli attori ricorrenti l'avv. Fabio De Marco e per la convenuta resistente l'avv. Gianfranco Ferrari. Preliminarmente, sentite le parti, viene disposta la correzione del verbale della precedente udienza del 05.02.14 laddove per mero errore materiale, desumibile dagli atti di causa, si legge "05.02.13" anziché "05.02.14" e "anche se per il principio" anziché "anche per il principio". La difesa degli attori ricorrenti richiama le conclusioni di ricorso introduttivo. Parte convenuta resistente richiama le conclusioni precisate nella memoria autorizzata depositata il 18.03.14. Il giudice invita le parti alla discussione. Le parti richiamano le allegazioni in atti. All'esito della discussione il giudice si ritira per deliberare. Alle ore 19,00 viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico

- dott.ssa Eleonora Reggiani -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art 281 sexies c.p.c.

nel procedimento iscritto al numero di R.G. indicato in epigrafe,

promosso da:

De Marco Fabio, Dionisi Stefano, Giagnotti Anna, Di prospero Katia in nome e per conto del figlio minore **Ferrari Mirko, Longo Giovanni, Immobiliare Ardea s.a.s. di Iuculano Nicoletta** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

elettivamente domiciliati in Albano Laziale, Corso Matteotti 196, presso lo studio dell'avv. De Marco Fabio in proprio *ex art. 86 c.p.c.* e nella qualità di difensore degli altri ricorrenti in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

parti ricorrenti

nei confronti di:

Consorzio Lido dei Pini – Lupetta in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato in Tor San Lorenzo, via Metauro 22, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Ferrari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

parte resistente

avente ad oggetto: **impugnazione deliberazione del consiglio di amministrazione di consorzio;**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio resistente, adottata in data 08.08.13, con la quale i ricorrenti, insieme ad altri consorziati, erano stati dichiarati decaduti dalla carica di delegati, allegando che tale deliberazione era stata adottata da un organo incompetente, perché la relativa statuizione doveva essere adottata dall'assemblea dei delegati, in forza del combinato disposto degli artt. 14 e 21 dello statuto consortile.

Parte convenuta resistente ha sollevato in via preliminare numerose eccezioni, chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda avversaria.

2. Deve preliminarmente verificarsi la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal consorzio resistente sul presupposto della devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, in ragione della ritenuta natura pubblicistica dell'ente (costituito ai sensi del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446).

Prioritaria risulta la verifica sulla natura pubblica o privata del consorzio, di cui trattasi, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo solo nel primo caso (cfr. Cass. Sez. un. 12.11.01 n. 14029), giacché gli atti da esso adottati, costituendo espressione del potere di autonomia organizzativa dell'ente, degradano le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati a posizioni di interesse legittimo (Cass. sez. un. 10.10.02 n. 14475).

In proposito si deve osservare che, ai fini della determinazione del carattere pubblicistico di un ente consorziale costituito per la manutenzione e gestione di una strada vicinale, rileva l'uso pubblico delle opere che l'ente si impegna a realizzare e mantenere e pertanto il loro utilizzo da parte di una collettività indistinta di utenti, identificata cioè nella collettività che compone l'ente locale in cui il consorzio è situato, e non già nei soli soggetti che il consorzio stesso si impegna ad avvantaggiare tramite i suoi servizi (T.A.R. Lazio, sez. II, 22 ottobre 1997, n. 1652).¹

Dall'esame della documentazione offerta dagli stessi attori ricorrenti, si evince in modo inequivoco che nel caso di specie si tratta di consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 l. 126/58 (doc. 1 fasc. ric.).

Posto che tale norma al comma 1 espressamente prevede che *“la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria”*, deve senza dubbio ritenersi che, essendo il consorzio in questione un consorzio obbligatorio, esso ha ad oggetto la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali di uso pubblico, e dunque, per i motivi sopra evidenziati, ha natura di ente pubblico.

A tali conclusioni risultano peraltro essere pervenuti anche altri giudici, sia pure in giudizi vertenti tra il consorzio qui convenuto e altri soggetti, diversi dagli attuali attori ricorrenti (doc. 1, 2, 3 4 e 5 fasc. resist.).

L'eccezione di difetto di giurisdizione deve pertanto essere accolta.

3. Gradatamente deve comunque rilevarsi che risulta fondata anche l'ulteriore l'eccezione sollevata dal consorzio, relativa alla dedotta sussistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale che, come ritenuto da una giurisprudenza oramai

¹ Il criterio su cui si fonda la distinzione delle strade in pubbliche e private poggia sull'uso cui le stesse sono adibite. Sono pertanto pubbliche non solo le strade che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, e sono destinate all'uso pubblico, o strade propriamente dette, ma anche quelle che, pur essendo in proprietà di altri soggetti, sono gravate da un diritto reale pubblico di uso. D'altro canto, per la pubblicità delle une e delle altre è pur sempre necessario un titolo costitutivo del diritto reale pubblico. Una strada privata non può infatti diventare pubblica quoad usum solo perché aperta al pubblico transito, o per il fatto che il proprietario tolleri il pubblico passaggio. Ai fini della costituzione del diritto reale pubblico di uso occorre, in difetto di altro titolo, almeno la prova di una concreta utilità di carattere collettivo, per il cui soddisfacimento il passaggio risulti essere stato esercitato durante il tempo necessario per usucapire. Il concetto di strada privata resta a sua volta individuato nella appartenenza della stessa a persone giuridiche pubbliche, territoriali e non territoriali, ad enti morali o a privati, nonché nella assenza di diritti reali pubblici di uso gravanti sulla strada medesima.

consolidata (Cass. 17.01.13 n. 1158; 05.12.12 n. 21869), rende improponibile la domanda di merito in questa sede proposta.

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello statuto consortile infatti (doc. 13 fasc. resist.) *“tutte le vertenze che potessero sorgere fra gli utenti e il Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre per i rapporti consorziali, sono deferite al Collegio degli Arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori”*, sicché, trattandosi nella specie di impugnazione di delibera del consiglio di amministrazione consortile, e dunque di controversia tra utenti e consorzio, i ricorrenti non avrebbero dovuto adire il giudice, ma avviare la procedura per l'espletamento dell'arbitrato irrituale appena richiamato.

Non possono ritenersi idonee ad avviare il procedimento arbitrale le missive prodotte da parte ricorrente all'udienza del 05.02.14, essendo una non firmata e l'altra priva della prova dell'effettivo invio (v. doc.ne prodotta all'udienza del 05.02.14).

4. In via ulteriormente gradata deve rilevarsi che il consorzio, nel costituirsi, ha allegato, e dimostrato, che in data 31.08.13 l'assemblea dei delegati ha ratificato la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione (doc. 6 fasc. resist.).

I ricorrenti non hanno neppure affermato di avere impugnato tale deliberazione (v. verb. ud. 04.11.13 e verb. ud. 05.02.14).

Com'è noto nel corso del processo possono intervenire dei fatti nuovi, che non incidono sull'interesse ad agire (che infatti deve essere valutato al momento della proposizione della domanda), ma fanno perdere ogni interesse ad una statuizione di merito e costituiscono il presupposto per l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che, per giurisprudenza consolidata, può essere rilevata in qualsiasi grado e stato del giudizio (tra le tante, v. Cass. 11.01.06 n. 271; 29.11.04 n. 22.430) e anche d'ufficio (v. Cass. 07.03.06 n. 4883).

Deve pertanto ritenersi che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione in questa sede proposta, tenuto conto dagli atti di causa non emerge che la deliberazione dell'assemblea dei delegati sia stata impugnata, sicché deve ritenersi che attori ricorrenti non hanno più interesse ad una statuizione di merito sul ricorso in questa sede proposto, essendo oramai intervenuta la deliberazione dell'organo da loro stessi ritenuto competente, che ha ratificato la decisione in questa sede impugnata (cfr. in fattispecie analoghe Cass. 28.06.04 n. 11961; 09.12.97 n. 12439).

5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza, sicché gli attori ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dal consorzio.

Dette spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione del DM 55/14, tenuto conto che l'attività svolta dai difensori si è esaurita quando il DM cit. già era in vigore (cfr. art. 28 DM cit. e Corte Cost. n. 261/13).

In base ai criteri di cui agli artt. 2, 4 e 5 DM cit., deve essere applicato lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria, che non vi è stata. Il compenso deve inoltre essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'oggetto della vertenza e del tenore delle questioni affrontate .

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:


dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;

condanna gli attori ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto resistente, che liquida in complessivi € 2.767,00 per compenso, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, Iva e CP come per legge.

Così deciso in Velletri il 12.05.14

IL GIUDICE

Dott.ssa Eleonora REGGLANI



Tribunale Ordinario Velletri

12 MAG. 2014

DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CROCIATA ADDEBITO

